

STATUTO DOLOMITI EMERGENCY O.N.L.U.S.

TITOLO 1 – COSTITUZIONE, MARCHIO, SEDE, DURATA E FINALITA'

ART. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi del Codice Civile ed in conformità al Decreto Legislativo n. 460/97 è costituita l'Associazione DOLOMITI EMERGENCY – O.N.L.U.S. (di seguito DOLOMITI EMERGENCY). L'associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro. L'associazione è, inoltre, ispirata al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri Soci e garantisce la democraticità di espressione e partecipazione degli associati.

ART. 2 – MARCHIO

Il marchio ed il relativo uso sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 3 – SEDE e DURATA

DOLOMITI EMERGENCY ha la propria sede legale presso il S.U.E.M. 118 dell'U.L.S.S. n. 1 di Belluno in Pieve di Cadore (BL), Via Cogonie n. 30 e Sede Amministrativa presso il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) - 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi sita in Belluno, Via dell'Artigianato n. 22.

Il trasferimento della sede legale comporta modifiche statutarie.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 4 – FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'articolo 10 del D.Lgs n. 460/97 si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Nel rispetto di tali finalità l'Associazione, in collaborazione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza 118 dell'Unità Locale Socio Sanitaria n.1 di Belluno (di seguito U.L.S.S.), il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi, le Associazioni delle ambulanze in rapporto di convenzione con l' U.L.S.S., etc.) svolge la propria attività nei settori definiti dall'art. 10, comma 1, lettera a del D.Lgs n. 460/97, ovvero della tutela socio sanitaria (punto 1), dell'assistenza sanitaria (punto 2), della beneficenza (punto 3), della tutela dell'ambiente montano (punto 8), ed in particolare si propone di:

- 1) Dare sostegno alle attività di soccorso e di assistenza sanitaria istituzionale degli abitanti e delle comunità della montagna, degli alpinisti, degli speleologi, degli escursionisti, degli sciatori e di quanti frequentano la montagna per motivi di lavoro o di svago, considerato che i destinatari delle suddette attività sono persone "svantaggiate", nel concetto di cui alla lettera a), comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

- 2) Dare sostegno alle Associazioni che si occupano delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria di cui alla lettera a) nell'ambito delle collaborazioni definite nel secondo comma del presente articolo.
- 3) Concorrere alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni alpinistici, speleologici, escursionistici e di quelli derivati dall'attività del tempo libero svolte negli ambienti montani ostili ed impervi, con particolare riferimento all'urgenza ed emergenza sanitaria in montagna.
- 4) Promuovere studi e curare la diffusione di informazioni relative alle finalità istitutive ed alle più generali tematiche legate alla cultura della prevenzione e della informazione, sempre relative alle attività di cui sopra.
- 5) Garantire, attraverso le formule più idonee e consone allo spirito istitutivo dell'associazione, gli oneri eventualmente sostenuti dai Soci e dai soggetti terzi per gli interventi di soccorso così come definiti dal Servizio Sanitario o altro Ente o Pubblica Amministrazione deputata a farlo.

Tali attività possono essere svolte in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, Enti Pubblici. A tale scopo l'associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media ed i social network, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici e privati.

L'Associazione si obbliga a non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti previsti e consentiti dalla legge.

DOLOMITI EMERGENCY comunica l'oggetto della propria attività istituzionale, entro trenta giorni, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione viene, altresì, comunicata ogni modifica statutaria successiva che comporti la perdita dell'attribuzione di O.N.L.U.S..

TITOLO 2 – SOCI

ART. 5 – QUALITA' DI SOCIO

Gli associati di DOLOMITI EMERGENCY si dividono in:

- Soci fondatori: sono gli Enti e le Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che versano la quota associativa annuale.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche che versano la quota associativa annuale.
- Soci giovani: sono le persone fisiche, non maggiorenni, che versano la quota associativa annuale.

- Soci istituzionali: sono le persone fisiche appartenenti agli Enti o Associazioni operanti nel settore socio-sanitario convenzionato e regolarmente convenzionate con DOLOMITI EMERGENCY che versano la quota associativa annuale.
- Soci particolari: sono le persone fisiche appartenenti ad associazioni, gruppi, collegi, categorie, ecc., regolarmente convenzionate con DOLOMITI EMERGENCY e che versano la quota associativa annuale.

La quota associativa non è rivalutabile, ma è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

La qualità di Socio si acquista con il versamento della quota associativa per l'anno di riferimento, ovvero la quota che l'Assemblea delibera.

Il Socio cessa di appartenere all'associazione per decesso, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa.

Tra i Soci vige, altresì, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci con la maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Socio è tenuto a rispettare le regole del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nelle forme previste dal art. 16 oltre a quanto previsto dal D.Lgs n. 460/97.

TITOLO 3 – ORGANI

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI (COMPITI – COMPOSIZIONE – CONVOCAZIONE)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Particolari, Soci Istituzionali regolarmente iscritti a DOLOMITI EMERGENCY, stabilendone le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sulle relazioni e sulle proposte degli Organi elettivi e su tutte quelle iniziative volte al raggiungimento dei fini sociali dell'associazione, nonché sulle modifiche dello Statuto che il Consiglio Direttivo eventualmente propone.

L'Assemblea delibera l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea dei Soci ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione del Socio.

L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo nel numero di 9 membri tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Istituzionali e Soci Particolari. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, ovvero entro il 30 aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono presiedute e convocate dal Presidente mediante un pubblico avviso di convocazione da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della data prevista su organi di informazione quotidiani con caratterizzazione e valenza a livello provinciale e/o regionale, oltre che sul sito ufficiale di DOLOMITI EMERGENCY.

ART. 7 – ASSEMBLEA (COSTITUZIONE E DELIBERE)

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza dei Soci nel numero di metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza più uno dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Socio può farsi rappresentare mediante atto di delega scritto. Ogni Socio può avere una sola delega.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi ad eccezione dell'elezione del Consiglio Direttivo, per la quale si procede a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e sulle modifiche dello Statuto l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria sullo scioglimento e la conseguente liquidazione di DOLOMITI EMERGENCY delibera con la presenza dei tre quarti degli associati.

Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea con funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Segretario e depositato presso la Sede Amministrativa. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO (COMPITI)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare tutte le attività di DOLOMITI EMERGENCY ed è responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. Elege tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente di DOLOMITI EMERGENCY.
- b. Adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di tutte le finalità previste dall'art. 4).
- c. Delibera i criteri generali di organizzazione di DOLOMITI EMERGENCY, anche con predisposizione dei Regolamenti e delle Convenzioni di cui all'art. 4).
- d. Stipula convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati, con la Pubblica Amministrazione in genere e con soggetti e ditte privati.

- e. Assegna incarichi e consulenze particolari, opportunamente disciplinate da idonei contratti, anche nell'ambito dei propri Soci fondatori, finalizzate ad attività altamente specialistiche o espressamente necessarie al funzionamento dell'Associazione.
- f. Delibera l'esclusione del Socio in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile.
- g. Propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare delle quote associative annuali.
- h. Propone all'Assemblea dei Soci le modifiche al presente Statuto.
- i. Delibera l'istituzione dello *status* di Amici Sostenitori ed Amici Benemeriti di DOLOMITI EMERGENCY che viene normato da apposito Regolamento.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO (COSTITUZIONE E DELIBERE)

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza più uno dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare mediante atto di delega scritto. Ogni membro può avere una sola delega.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi ad eccezione dell'elezione del Presidente e Vice Presidente per le quali si procede a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Onorario, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a titolo consultivo persone in grado di dare il proprio contributo qualificato per le attività e le iniziative dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo che non presenziano senza motivata giustificazione per tre volte consecutive alle riunioni formalmente convocate decadono automaticamente dall'incarico.

In sostituzione degli stessi l'Assemblea dei soci alla prima riunione provvede all'elezione dei membri vacanti .

Le discussioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Segretario e depositato presso la Sede Amministrativa. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 – IL PRESIDENTE (COMPITI)

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante di DOLOMITI EMERGENCY.

I compiti del Presidente sono:

- a. Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- b. Sovrintendere all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, predisporre il bilancio consuntivo.
- c. Dare applicazione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- d. Predisporre e trasmettere annualmente al Consiglio Direttivo di DOLOMITI EMERGENCY gli elenchi degli iscritti.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE (COMPITI)

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o impedimento, senza necessità di apposite deleghe.

ART. 12 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (COMPOSIZIONE)

I Revisori dei Conti di DOLOMITI EMERGENCY vengono eletti dall'Assemblea dei Soci di DOLOMITI EMERGENCY nel numero di tre con un mandato triennale e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un membro con funzioni di Presidente.

Il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva di DOLOMITI EMERGENCY.

Il ruolo di Revisore dei Conti può essere attribuito anche a un non Socio, purché di comprovata capacità ed esperienza nello specifico settore.

ART. 13 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, senza diritto di voto, che deve essere scelto al di fuori dei suoi componenti, tra personaggi autorevoli dell'alpinismo, dello sport, della cultura e delle istituzioni.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci elegge i componenti del Collegio dei Probi viri tra i soci di DOLOMITI EMERGENCY di provata rettitudine morale e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza all'interno di DOLOMITI EMERGENCY.

Il Collegio dei Probi viri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

ART. 15 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di conciliazione interna di DOLOMITI EMERGENCY.

Effettua il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle controversie tra i Soci, tra gli Organi e tra questi e i singoli Soci, ivi inclusa le deliberazioni di esclusione, una volta ratificate dall'Assemblea dei Soci.

L'eventuale ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 19 non può intervenire se non dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo stesso è ammesso, nel corso del quale, le parti sono tenute alla riservatezza.

TITOLO 4 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio di DOLOMITI EMERGENCY è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio è, inoltre, costituito da contributi e finanziamenti di Enti Pubblici e Privati, da proventi derivati da prestazioni di servizi convenzionati e di ogni altra entrata prevista, lecita e compatibile con le finalità sociali dell'associazione stessa.

L'eventuale patrimonio immobiliare è inalienabile, salvo quanto previsto nello Statuto, oltre che da quanto espressamente previsto dal Codice Civile o dalle normative di riferimento.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di DOLOMITI EMERGENCY, dopo la liquidazione di eventuali passività, deve essere devoluto ad altre O.N.L.U.S. con analoghe finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite in particolare da:

- a. Le quote associative.
- b. I contributi delle Pubbliche Amministrazioni
- c. I contributi di Enti Pubblici e Privati.
- d. I contributi di privati.
- e. I corrispettivi derivati da convenzioni.
- f. Le donazioni e i lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, con l'obbligo di destinare i beni e le loro rendite al conseguimento delle finalità istitutive.
- g. I contributi compatibili con le finalità sociali di DOLOMITI EMERGENCY.
- h. Ogni altra entrata prevista e compatibile con il D. Lgs n. 460/97.

Il Bilancio previsionale annuale è predisposto dal Presidente entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno e viene sottoposto al Consiglio Direttivo per le valutazioni del caso.

Il Bilancio consuntivo è predisposto dal Presidente e viene sottoposto al Consiglio Direttivo per le valutazioni del caso, quindi, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che non vengono espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della O.N.L.U.S., ma portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla O.N.L.U.S. nell'esercizio successivo.

TITOLO 5 – REGOLAMENTI E LODO ARBITRALE

ART. 18 - REGOLAMENTI

Il presente Statuto è integrato dai Regolamenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno istituire per disciplinare o normare un settore o la complessiva attività di DOLOMITI EMERGENCY, ovvero per il pieno raggiungimento delle finalità del presente Statuto.

I Regolamenti e le loro modifiche devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 19 - LODO ARBITRALE

Per qualunque controversia tra Soci di DOLOMITI EMERGENCY, tra i Soci e gli Organi di DOLOMITI EMERGENCY, e tra gli Organi di DOLOMITI EMERGENCY, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, di perdita della qualità di Socio è ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.p.c.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

Per l'approvazione e le modifiche al presente Statuto si rimanda a quanto previsto dall' Art. 7.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla vigente legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria.